

Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 2022, n. 5-5904

**Legge regionale 54/1975, articolo 5. Legge regionale 4/2009, articolo 16. Primi indirizzi per l'individuazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale e di tutela del territorio da eseguire in amministrazione diretta.**

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

la legge regionale 54/1975, di disciplina gli interventi in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale, all'articolo 5 prevede, in particolare, che la Regione e che i relativi lavori possono essere eseguiti in amministrazione diretta o in appalto;

la legge regionale 4/2009, in materia di gestione e promozione economica delle foreste, all'articolo 16, comma 3, sancisce che la Regione provvede direttamente alla gestione del proprio patrimonio silvo-pastorale e delle strutture vivaistiche, anche avvalendosi del personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria da essa dipendente. La gestione del patrimonio silvopastorale regionale può essere altresì concessa a soggetti pubblici o privati per le finalità;

gli interventi di amministrazione diretta sono attuati avvalendosi delle attività di squadre di operai forestali dipendenti della Regione Piemonte per effetto di quanto disposto dall'articolo 11 del D.P.R. 11/1972 e dall'articolo 66 del D.P.R. 616/1977;

con D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021 le attività di amministrazione degli addetti forestali regionali con tutte gli adempimenti connessi e le funzioni di datore di lavoro sono state attribuite al Settore "Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale", della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica.

Dato atto che, come da rilevazioni del suddetto Settore, per quanto riguarda i lavori di sistemazione idraulico forestale e di tutela del territorio finora eseguiti in amministrazione diretta, risulta quanto segue:

le tipologie sono: manutenzione, miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale; manutenzione della viabilità silvo-pastorale; manutenzione della rete escursionistica regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12; manutenzione di versanti o cigli confinanti con strade comunali; manutenzione di parchi, giardini e aree attrezzate; interventi di manutenzione in alveo e lungo le sponde dei corsi d'acqua consistenti in taglio della vegetazione; rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse;

l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, sopra elencati, è effettuata dagli addetti forestali regionali, prioritariamente, per la realizzazione degli interventi di cura del patrimonio forestale e dei vivai di proprietà regionale e di competenza del medesimo Settore regionale "Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, tutela del territorio e vivaistica forestale", per l'esecuzione degli interventi richiesti da altri Settori regionali e da Organismi regionali. Tra gli interventi recentemente richiesti da altri Settori regionali ed eseguiti dagli addetti forestali vi sono gli interventi obbligatori di lotta fitosanitaria e gli interventi di sorveglianza attiva nelle aree interessate dalla peste suina africana (PSA);

al contempo, sempre tra i suddetti interventi elencati, eseguiti regolarmente dagli addetti forestali regionali, hanno particolare importanza quelli individuati sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Unioni di comuni montani, dalle Unioni di comuni collinari, dai Comuni montani, dai comuni collinari e dai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. Tali segnalazioni, la maggior parte delle quali con più di una richiesta d'intervento, sono molto numerose e raggiungono, mediamente, il numero di più di mille per anno.

Dato atto, inoltre, che, in considerazione della citata alta numerosità delle segnalazioni, il sopra richiamato Settore regionale, al fine di disegnare un quadro strutturato degli interventi da eseguire in amministrazione diretta, che si basi sulla rilevazione delle necessità espresse, ha delineato i criteri per individuare le macrotipologie di interventi da realizzarsi in amministrazione diretta e per definirne la priorità di realizzazione, tenendo conto in particolare, dell'esigenza di mantenere l'azione degli addetti forestali nelle aree che storicamente li hanno visti produttivamente impegnati e del preminente interesse di tutela dell'ambiente, del territorio, dell'ecosistema e della biodiversità, garantendo un'azione coordinata che consenta l'ottimizzazione delle risorse pubbliche tramite un adeguato monitoraggio, nonché la loro realizzazione in caso di estrema urgenza.

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 54/1975 e dell'articolo 16 della legge regionale 4/2009, l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale primi indirizzi per il Settore "Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale", della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica, per l'individuazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale e di tutela del territorio da eseguire in amministrazione diretta.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto di natura prettamente programmatica.

Vista la legge regionale 23/2008 e s.m.i.;

visto l'articolo 5 della legge regionale 54/1975 e s.m.i.;

visto l'articolo 16 della legge regionale 4/2009 e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

per le motivazioni sopra espresse;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 54/1975 e dell'articolo 16 della legge regionale 4/2009, l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale primi indirizzi per il Settore "Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale", della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica, per l'individuazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale e di tutela del territorio da eseguire in amministrazione diretta;

- di demandare al suddetto Settore l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nel rispetto ai sopra richiamati indirizzi;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**Art. 5 della legge regionale 54/1975. Art. 16, comma 3, della legge regionale 4/2009. Primi indirizzi per l'individuazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale e di tutela del territorio da eseguire in amministrazione diretta.**

**PREMESSE**

La Regione esegue lavori forestali in amministrazione diretta volti alla tutela del territorio ed alla sistemazione idraulico forestale secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge regionale 54/1975, laddove è previsto che possano essere eseguiti in via diretta regionale i lavori di sistemazione idraulico-forestale, rimboschimenti e rinsaldamenti di terreni e opere costruttive immediatamente connesse, ricostituzione di boschi deteriorati, lavori di difesa contro la caduta di valanghe, opere di difesa degli abitati.

Inoltre, la Regione provvede direttamente alla gestione del proprio patrimonio silvo-pastorale e delle strutture vivaistiche, sempre avvalendosi del personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria alla stessa dipendente (art. 16, comma 3, l.r. 4/2009).

Tali interventi sono compiuti dagli operai e dagli impiegati forestali dipendenti della Regione per effetto di quanto disposto dall'art. 11 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e dall'art. 66 del D.P.R. 22 luglio 1977, n. 616. In tali occasioni, con il trasferimento delle funzioni sono stati trasferiti anche gli operai forestali che prima lavoravano alle dipendenze del Corpo Forestale dello Stato. La Regione ha accolto ed inserito i citati addetti forestali nel proprio ordinamento giuridico e funzionale con l'art. 16 della legge regionale 6/1979 e con l'art. 7 della legge regionale 73/1979.

Le attività che la Regione compie in amministrazione diretta con gli addetti forestali sono plurime ed eterogenee. In primo luogo, sono eseguite quelle richieste dai Settori regionali competenti in materia di foreste, agricoltura, sanità, ambiente, territorio, montagna e turismo, poi quelle formulate da Organismi regionali, quali - ad esempio - l'ARPA ed i Parchi regionali.

Oltre ai predetti interventi, sono molto numerosi quelli che gli addetti forestali eseguono in seguito alla valutazione regionale delle segnalazioni delle unioni di comuni e dei comuni.

**CRITERI E PRIORITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA REGIONALE**

Per la definizione dei criteri di cui al presente paragrafo si è tenuto conto:

- che la cura e la gestione delle foreste del patrimonio indisponibile della Regione e dei vivai forestali di proprietà regionale sono eseguite in amministrazione diretta dagli addetti forestali regionali fin dal trasferimento delle competenze e dei beni alla Regione avvenuto sulla base delle norme legislative sopra menzionate nelle premesse ;
- della destinazione degli interventi degli addetti forestali, che per sua natura è rivolta alle zone montane e collinari ed ai territori dei piccoli comuni;
- che gli interventi compiuti in amministrazione diretta si caratterizzano per la funzione di soddisfare bisogni pubblici non colmati da interventi di mercato. Tra questi rientrano frequentemente i lavori forestali in zone montane, collinari o in piccoli comuni.

Gli interventi di amministrazione diretta da realizzarsi prioritariamente sono quelli di cura e gestione delle foreste del patrimonio indisponibile della Regione e dei vivai forestali di proprietà regionale, quindi quelli richiesti dalle Strutture regionali e dagli Organismi regionali.

Inoltre, per le motivazioni prima espresse sono eseguiti gli interventi rivolti ai territori delle unioni di comuni montani, delle unioni di comuni collinari, dei comuni montani, dei comuni collinari e dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

Per quanto riguarda le tipologie di interventi da svolgersi nei predetti territori, in coerenza con quanto previsto dai citati articoli 2 della l.r. 54/1975 ed articolo 16 della l.r. 4/2009 e tenuto conto del preminente interesse di tutela dell'ambiente, del territorio, dell'ecosistema e della biodiversità, si individuano le seguenti tipologie di interventi ammissibili:

- manutenzione alvei/vegetazione riparia;
- manutenzione della rete escursionistica;
- manutenzione della viabilità agro silvo pastorale e secondaria (escluse strade provinciali);
- interventi forestali;
- manutenzione di aree verdi destinate a servizio della rete escursionistica o di aree attrezzate ubicate fuori dal perimetro dei centri abitati.

#### **MODALITÀ DI SELEZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI SEGNALATI DALLE UNIONI DI COMUNI MONTANI, DALLE UNIONI DI COMUNI COLLINARI, DAI COMUNI MONTANI, DAI COMUNI COLLINARI E DAI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI O INFERIORE A 5.000 ABITANTI.**

Per consentire una ordinata e razionale programmazione degli interventi da eseguire annualmente, sulla base delle disponibilità delle relative risorse, il Settore "Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, tutela del territorio e vivaistica forestale" effettua una ricognizione delle segnalazioni delle unioni di comuni e dei comuni predetti, mediante l'invio di una modulistica uniforme di raccolta dei dati.

A tal fine, si stabilisce anche che:

- a. le segnalazioni pervenute oltre il termine del 20 dicembre dell'anno precedente o carenti delle precisazioni espressamente prestabilite nella modulistica di segnalazione, nonostante la specifica richiesta di integrazione, non saranno prese in considerazione;
- b. gli interventi caratterizzati da estrema urgenza saranno presi in considerazione in qualunque momento dell'anno emergano;
- c. le segnalazioni deve altresì attestare che l'intervento di cui si tratta non è oggetto di altro finanziamento con risorse pubbliche.

#### **MONITORAGGIO**

Il sopra richiamato Settore regionale cura il monitoraggio ed il coordinamento con le altre Strutture regionali competenti in materia di interventi forestali con l'obiettivo di armonizzare gli interventi e di evitare duplicazioni e diseconomie.